CAMERA DEI DEPUTATI N. 1686

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSURATI

—

Provvedimenti per la spazzatura dei camini di impianti termici alimentati a combustibili solidi, liquidi e gassosi

Presentata il 7 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questi ultimi anni si è avuto un costante incremento degli interessi delle nuove generazioni per i problemi derivanti dall'impatto ambientale sia delle vecchie che delle nuove tecnologie.

Una nuova logica, al fine della salvaguardia dell'ambiente, ha guidato le scelte dei processi tecnologici effettuati dai dirigenti delle industrie occidentali, sganciandole sensibilmente dalla sola legge del profitto che le aveva guidate nel recente passato.

La coscienza che tutto ha un termine, e che le leggi della natura non consentono il riciclo degli inquinanti con il ritmo frenetico con cui l'uomo di oggi li produce ci obbliga ad una pausa di ripensamento.

Si può considerare finita l'era dello spreco incontrollato e ci si deve convincere che occorre dare una mano alla natura per concludere i suoi cicli.

Anche nel settore del riscaldamento domestico è necessaria una ventata innovativa, specialmente per quanto riguarda i dispositivi termici di piccola potenza alimentati a legna e combustibili solidi e gli impianti di riscaldamento condominiali.

Ultimamente, si è avuta una leggera ripresa dello sviluppo del combustibile legno sia nel suo impiego tradizionale per il riscaldamento di utenze domestiche e rurali, sia per la cottura di cibi in cucine economiche, forni a legna, termocucine, caminetti e *barbecues*.

Nel settore del riscaldamento domestico e rurale è stato infatti promosso, da più parti, l'utilizzo di residui agro-forestali per l'alimentazione automatica di impianti di riscaldamento alimentati a cippato di legna e scarti agricoli triturati.

Tale utilizzo ha contribuito in modo concreto alla salvaguardia del territorio e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Incentivando infatti la pulizia dei campi e del sottobosco si riduce il rischio di possibili incendi, e, contemporaneamente, si riduce l'inquinante usanza di bruciare in modo incontrollato i residui agricoli ai bordi del campo.

Questa abitudine, secondo le ultime indicazioni degli esperti del settore, comporta oltre al danno ambientale anche un danno economico: infatti, i pochissimi sali minerali recuperati dal terreno non compensano i notevoli danni arrecati allo stesso in termini di distruzione di popolazioni di microorganismi utili.

Per quanto riguarda i costruttori di dispositivi termici per il riscaldamento si è fatto un concreto sforzo realizzativo e di promozione industriale, sviluppando dispositivi che, ad un maggior grado di affidabilità, rendimento energetico e risparmio di combustibile, assommano una notevole riduzione dell'impatto ambientale.

Tuttavia, nonostante i vantaggi ottenuti, occorre fare ancora un ulteriore sforzo nel prossimo futuro per la salvaguardia totale dell'ambiente, il risparmio energetico e la sicurezza degli impianti termici.

Un sensibile contributo può derivare dalla pulizia periodica dei condotti dei fumi dei dispositivi termici e dei camini prima degli utilizzi stagionali, con scadenze periodiche, in funzione sia dei dispositivi utilizzati sia del combustibile utilizzato.

La sensibilizzazione degli organismi pubblici, come regioni, comuni, unità sanitarie locali e comunità montane, dovrebbe occupare una posizione prioritaria tra gli obiettivi dell'utenza pubblica e privata, dei costruttori del settore termico, sia dei dispositivi per il riscaldamento che delle canne fumarie, al fine dell'emanazione da parte degli organi a ciò preposti, di norme che rendano periodicamente obbligatoria la pulizia dei camini dei dispositivi termici utilizzati per il riscaldamento domestico e per uso di cucina, sia per le utenze isolate sia per i condomini. Occorre urgentemente un adeguamento alla normativa europea.

Dovrebbero essere sollecitate leggi nazionali per incentivare periodicamente, con contributi particolari a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato, la sostituzione di dispositivi termici a gas, a gasolio, o a biomasse di tipo obsoleto con dispositivi alimentati a biomasse legnose e residui vegetali ad elevato rendimento, con facile accesso allo scambiatore e al camino per una efficace e facile pulizia.

Tra i vantaggi immediati degli interventi di pulitura vanno elencati: l'eliminazione, o almeno la riduzione dei rischi di incendi delle canne fumarie e l'aumento dell'efficienza della combustione con i conseguenti vantaggi energetico-ambientali.

È noto che la pulizia della caldaia lato fumi e dello scambiatore facilita lo scambio termico con il fluido intermedio aumentando l'efficacia dell'intero impianto di riscaldamento o di cottura; mentre la pulizia del camino, ripristinando un buon tiraggio, migliora il processo di combustione e riduce l'inquinamento atmosferico.

Si avrà così, a seguito dell'intervento, nello stesso tempo un risparmio energetico e una riduzione dell'impatto ambientale.

Un buon intervento di pulizia dello scambiatore lato fumi e del camino consente un recupero dell'efficienza dell'impianto termico stimabile mediamente intorno ai dieci punti percentuali di rendimento utile nel caso dei combustibili solidi, ai cinque punti percentuali per i combustibili liquidi e intorno ai due punti percentuali per il gas, mentre il vantaggio ambientale è sicuramente maggiore.

I danni causati dalla mancata attuazione degli interventi suddetti hanno conseguenze non solo dal punto di vista del consumo energetico e dell'inquinamento atmosferico ma anche dal punto di vista economico e della sicurezza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini del risparmio energetico, della salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza dell'utente e tenendo presenti le disposizioni previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dal relativo regolamento di esecuzione limitatamente al settore degli impianti termici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, nonché dalle leggi 5 marzo 1990, n. 46, e 9 gennaio 1991, n. 10, è obbligatorio il servizio di spazzatura dei camini degli impianti termici alimentati a combustibili solidi, liquidi e gassosi, destinati al riscaldamento domestico, civile, rurale e ai fini industriali.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano in tutto il territorio nazionale, relativamente a tutti gli impianti termici destinati a cottura di cibo, forno, stufe, caminetti e impianti similari, anche se utilizzati occasionalmente.

ART. 2.

1. Il servizio di spazzatura, di controllo e di ripristino del corretto funzionamento dei sistemi destinati all'evacuazione dei prodotti di combustione deve essere effettuato almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di settembre, e comunque prima del periodo delle accensioni degli impianti di riscaldamento per la stagione invernale stabilite nei singoli comuni.

ART. 3.

1. La spazzatura dei camini deve essere effettuata direttamente dagli spazzacamini autorizzati dalle competenti autorità locali con l'eventuale aiuto di propri dipendenti o apprendisti.

2. L'autopulizia è consentita esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di appartenenza o, nel caso dei raggruppamenti di comuni di cui al comma 3 dell'articolo 4, dal sindaco del comune capozona.

3. Dall'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve risultare la sufficiente esperienza e professionalità del richiedente ai fini di un intervento a regola d'arte.

ART. 4.

1. Il territorio nazionale è suddiviso in zone di intervento, assegnate ad imprese di spazzacamini.

2. Ai fini di cui al comma 1, ogni singolo comune provvede alla suddivisione del proprio territorio in zone di competenza da assegnare a imprese di spazzacamini.

3. I consigli regionali possono deliberare, sentiti le associazioni degli artigiani e i comandi dei vigili del fuoco interessati, il raggruppamento dei piccoli comuni ai fini di cui al presente articolo, indicando contestualmente il comune capozona.

ART. 5.

1. Le imprese di spazzacamini o gli spazzacamini di zona debbono effettuare il servizio di spazzatura dei camini entro il termine utile per l'accensione degli impianti di riscaldamento nella stagione invernale prefissato dal comune.

2. Gli impianti che non hanno superato il controllo dello spazzacamini e ai quali non sia stato rilasciato un certificato di perfetta efficienza non possono essere accesi.

3. A seguito di buon esito del controllo finale, dopo la spazzatura e dopo gli eventuali interventi di ristrutturazione, le imprese rilasciano un certificato attestante la manutenzione effettuata, che autorizza il singolo utente o il condominio all'esercizio dell'impianto.

4. Nel certificato di cui al comma 3 deve essere indicato lo stato del camino e la conformità alle leggi vigenti.

5. Ogni camino deve essere dotato di un proprio libretto di manutenzione, sul quale devono essere trascritti i risultati delle analisi strumentali effettuate sui fumi e devono essere in particolare evidenziati i seguenti dati:

a) temperatura di uscita dei fumi al camino;

b) contenuto percentuale di ossido di carbonio e di anidride carbonica nei fumi;

c) contenuto di fuliggine attraverso l'indicazione del numero di Bacharach.

ART. 6.

1. Lo spazzacamino deve programmare il servizio in modo da non intralciare la normale attività dell'utenza, specie nel caso di imprese industriali. Il servizio deve essere garantito in modo continuativo.

2. In caso di assenza lo spazzacamino deve provvedere alla propria sostituzione dandone preventiva comunicazione al sindaco di pertinenza e al competente comando dei vigili del fuoco.

ART. 7.

1. Lo spazzacamino è responsabile, nella zona a lui assegnata, degli inconvenienti agli impianti a lui affidati per la manutenzione per i lavori non eseguiti a regola d'arte secondo le leggi vigenti.

2. Ciascuna inadempienza è punita con il pagamento di una somma pari all'importo dei danni provocati, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ART. 8.

1. I permessi speciali per l'autopulizia effettuata dai singoli utenti debbono es-

sere rinnovati annualmente e possono essere revocati in assenza delle garanzie necessarie.

2. Il permesso di effettuazione del servizio da parte dello spazzacamino autorizzato nelle diverse zone assegnate può essere revocato dal sindaco a seguito ripetute di inadempienze documentate o per incompetenza o negligenza professionale, sentite le associazioni di categoria.

ART. 9.

1. Sono responsabili, ai fini della richiesta degli interventi di pulizia annuale dei camini degli impianti termici, i proprietari degli stabili, delle aziende o di altri ambienti dove questi sono installati.

2. L'opera dello spazzacamino di zona autorizzato deve essere programmata nei tempi utili. Sono obbligatorie le puliture di tutti i focolari dello stabile sottoposto a manutenzione.

3. È fatto obbligo ai proprietari o agli amministratori degli stabili o ai responsabili delle industrie di far pulire e controllare i camini e i condotti dei fumi dei singoli impianti termici, dei focolari, delle stufe ed in genere di tutti gli impianti e dispositivi per il riscaldamento o la cottura dei cibi nei termini fissati dall'articolo 2.

4. I proprietari o altri responsabiili di edificio debbono provvedere affinché l'intervento di pulitura possa aver luogo entro il giorno stabilito dall'impresa di spazzacamini. Nel caso di impedimenti deve essere preventivamente dato avviso e stabilito un nuovo giorno per l'intervento.

5. Sono compiti dello spazzacamino l'asporto e l'allontanamento della fuliggine e dei materiali di risulta degli interventi di ristrutturazione delle canne fumarie danneggiate da lui effettuati.

6. I camini che non possono essere puliti con la normale spazzatura sono all'occorrenza bruciati o sottoposti ad altro tipo di intervento a seconda della migliore soluzione tecnica.

7. Qualora si proceda alla bruciatura, la data del successivo intervento deve es-

sere comunicata al proprietario o al responsabile dell'edificio dove è installato il camino e deve essere altresì predisposta la presenza dei vigili del fuoco per assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

8. Prima dell'intervento di cui al comma 7 deve essere effettuato un sopralluogo al fabbricato per verificare che non sussistano rischi di propagazione dell'incendio dalla canna fumaria a strutture del fabbricato e alle zone circostanti.

9. A seguito dell'intervento deve essere effettuato un sopralluogo per la verifica di eventuali danni alle strutture, con particolare riguardo ai solai e alle soffitte.

10. Le operazioni di pulitura debbono essere annotate sull'apposito libretto di manutenzione dove sono annotati i singoli interventi e messe in particolare evidenza le bruciature.

11. Il libretto di manutenzione è specifico per ogni camino ed è tenuto dall'utente dell'impianto.

12. In caso di mutamento dell'utenza, la nuova utenza prende in consegna il libretto di manutenzione del camino.

13. Nei casi di prima pulitura è fatto obbligo allo spazzacamino di controllare e sondare accuratamente l'impianto di evacuazione dei fumi dei dispositivi termici utilizzati.

14. È fatto obbligo di denunciare i camini non a norma ed adeguarli mediante la ristrutturazione delle sezioni fuori norma, la riparazione delle parti danneggiate o la sostituzione delle parti o di tutta la canna fumaria.

ART. 10.

1. Presso stabili, condomini, abitazioni civili, utenze rurali e isolate, tutti i camini, le condotte dei fumi e le tubazioni collegate a dispositivi termici per l'evacuazione dei prodotti di combustione di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono subire un accurato controllo ai fini della loro efficienza prima dell'accensione stagionale.

2. Il controllo visivo e strumentale deve essere effettuato almeno una volta all'anno dallo spazzacamino, che rilascia certificato di idoneità e perfetto funzionamento al momento del controllo.

3. Per gli impianti a gas in funzione per l'intero anno solare il controllo e la pulitura dei condotti fumari per l'evacuazione dei gas esausti devono essere effettuati almeno due volte all'anno, di regola prima dell'inizio dell'estate e prima della stagione di riscaldamento invernale.

ART. 11.

1. Nel caso di interventi di pulitura per i camini di imprese industriali, per impianti di ricircolazione e ventilazione d'aria di ambienti di lavoro, cucine sociali, ospedali, per impianti di incenerimento in genere, la pulitura viene effettuata dallo spazzacamino autorizzato in accordo con il titolare dell'impresa o con il responsabile della sicurezza dello stabilimento o dell'azienda ed in presenza del gestore tecnico dell'impianto termico.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a facilitare l'accesso nei locali di interesse dello spazzacamino sia per i controlli del caso sia per l'individuazione del percorso dei fumi e a fornire tutte le indicazioni per l'assolvimento del compito a regola d'arte.

3. Lo spazzacamino è responsabile, durante l'esecuzione delle proprie mansioni, dei danni causati per imprudenza o imperizia.

4. Lo spazzacamino provvede ad informare il locale comando dei vigili del fuoco qualora si trovi in presenza di un camino deteriorato, o ritenuto a rischio per la stabilità o per possibile pericolo di incendio.

5. Devono essere segnalati al sindaco tutti i casi di impedimento del servizio di pulitura da parte di proprietari o responsabili di stabili e tutti i casi di impianti termici ritenuti inadatti, sia dal punto di vista della sicurezza sia dell'impatto ambientale, all'accensione annuale.

ART. 12.

1. La decisione su qualsiasi controversia in merito all'autorizzazione all'accensione degli impianti termici ritenuti non idonei spetta al sindaco del relativo comune, che provvede entro trenta giorni.

2. Contro la decisione del sindaco è ammesso ricorso alla giunta regionale che decide in via definitiva, sentita una commissione composta da:

a) un funzionario dell'assessorato regionale all'artigianato;

b) un maestro spazzacamino designato dall'associazione regionale degli spazzacamini;

c) un rappresentante dei vigili del fuoco;

d) un rappresentante del comune interessato.

ART. 13.

1. Il comando territoriale dei vigili del fuoco o un tecnico comunale da esso delegato, previo incarico del sindaco, esercita la vigilanza sull'opera prestata dagli spazzacamini.

2. Lo spazzacamino, entro la sua zona di appartenenza, deve essere sempre reperibile e chiamato in caso di incendio.

3. Nel caso di indisponibilità dello spazzacamino deve essere segnalato al sindaco e al comando dei vigili del fuoco il turno di reperibilità tra gli spazzacamini autorizzati.

ART. 14.

1. Lo spazzacamino deve preannunciare all'utenza il suo intervento almeno tre giorni prima nel caso di utenze private e quindici giorni prima nel caso di utenze pubbliche o aziende commerciali o industriali.

2. Nel caso di interventi su grandi impianti, installati presso aziende industriali, il giorno dell'intervento deve es-

sere concordato con il responsabile della sicurezza dell'azienda anche al fine di consentire la predisposizione di tutti gli accorgimenti del caso.

3. È compito del responsabile della sicurezza delle singole aziende provvedere a fornire tutte le indicazioni utili allo spazzacamino per l'esecuzione di un intervento a regola d'arte.

4. Per le finalità di cui al comma 3 devono essere indicati tutti gli sportelli dei camini e le aperture dei condotti che devono essere chiusi per evitare la penetrazione della fuliggine negli ambienti di lavoro.

ART. 15.

1. L'utente ha il diritto di chiedere allo spazzacamino la presentazione della tessera professionale di riconoscimento.

2. La tessera professionale che abilita agli interventi di pulitura dei camini è rilasciata dal sindaco del comune di appartenenza e contiene indicazioni riguardanti la qualifica dello spazzacamino, la zona di pertinenza ed il periodo di autorizzazione.

3. La tessera professionale ha valore triennale ed è rinnovabile dall'autorità di cui al comma 2.

ART. 16.

1. La qualifica di spazzacamino può essere riconosciuta dal sindaco del comune di appartenenza a tutti i tecnici attualmente operanti sul territorio nazionale previa dimostrazione di capacità professionale e esperienza nell'attività.

2. Le domande per il riconoscimento della qualifica di spazzacamino, complete di *curriculum,* devono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge al sindaco del comune di appartenenza.

3. Il sindaco del comune di appartenenza dello spazzacamino provvede, ove la domanda venga accolta, oltre al rico-

noscimento della qualifica, se richiesto, anche all'attribuzione della zona di competenza dello spazzacamino o dell'impresa di spazzacamini.

4. Per il riconoscimento della qualifica di spazzacamino il sindaco si avvale della consulenza delle associazioni di categoria e dei vigili del fuoco.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio della tessera professionale sarà subordinato al superamento di un esame da sostenere presso una scuola professionale per spazzacamini.

ART. 17.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituite sul territorio nazionale scuole professionali per spazzacamini.

2. La scuola, articolata in tre anni, è strutturata su tre corsi con cadenza annuale e consente il raggiungimento di tre livelli professionali: apprendista spazzacamino, spazzacamino, maestro spazzacamino.

3. Ogni singola qualifica è attribuita a seguito della frequenza di un corso e del superamento di un esame da sostenere al termine di ogni singolo corso.

4. Ogni corso ha la durata complessiva di tre mesi e comprende sia lezioni teoriche che esercitazioni pratiche.

5. L'accesso al primo corso è subordinato al conseguimento della licenza di scuola media inferiore.

6. La qualifica di apprendista spazzacamino è attribuita al superamento dell'esame del primo corso.

7. L'ammissione al secondo corso è consentita agli apprendisti che hanno effettuato almeno un anno di lavoro presso imprese di spazzacamini.

8. La qualifica di spazzacamino è attribuita al superamento dell'esame del secondo corso a coloro che abbiano prestato attività lavorativa presso una impresa di spazzacamini per almeno due anni.

9. La qualifica di maestro spazzacamino è attribuita al superamento dell'esame previsto dal terzo corso a coloro che

siano in possesso della certificazione da parte di una impresa di spazzacamini attestante la frequenza al lavoro per almeno tre anni.

10. Al fine di promuovere la libera iniziativa dei singoli operatori, i maestri spazzacamino, dopo il compimento della maggiore età, possono a seguito di un corso presso la scuola professionale della durata di due mesi, comprendente lezioni teorico-pratiche sulle tecniche della fumisteria e sulla gestione aziendale, diventare titolari di impresa.

11. La scuola professionale rilascia a tutti i maestri spazzacamino che hanno frequentato il corso di cui al comma 10 un attestato di frequenza e profitto, previo superamento con buon esito di un colloquio finale.

ART. 18.

1. Le imprese di spazzacamini e gli spazzacamini autorizzati operanti sul territorio nazionale devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 19.

1. Le tariffe per la spazzatura di camini dei singoli impianti o dispositivi termici sono stabilite dalle associazioni di categoria e di settore di intesa con l'amministrazione comunale.

2. In caso di controversia la fissazione delle tariffe è rimessa alla giunta regionale, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 12.

3. Le tariffe sono riportate sui libretti di manutenzione dei singoli camini.

ART. 20.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i condotti di fumo o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, a qualsiasi titolo

prodotti, anche se non utilizzati, debbono essere sottoposti al controllo annuale dello spazzacamino.

2. Nel caso di mancata efficienza o di non rispondenza ai requisiti di sicurezza i camini devono essere ristrutturati oppure chiusi, con segnalazione al sindaco e ai vigili del fuoco per impedirne l'eventuale utilizzo anche occasionale.

ART. 21.

1. Non sono soggetti all'obbligo della pulitura annuale i camini di dispositivi termici installati presso casali, rifugi e in genere utenze isolate, normalmente disabitati, non adibiti ad albergo o luoghi di ritrovo in zone rurali e comunità montane, distanti dai centri abitati almeno due chilometri, solo se in caso di incendio non possano danneggiare fabbricati o boschi circostanti.

2. L'esenzione di cui al comma 1 deve essere richiesta dai proprietari degli stabili alle competenti autorità locali.

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*